



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 DEL 18/03/2019

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2019. APPROVAZIONE TARIFFE.

L'anno duemiladiciannove, addì 18 del mese di Marzo alle ore 18:20 nella sala consiliare del palazzo comunale, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE

Proceduto, da parte della Presidente Laura Burgassi, all'appello nominale in apertura di seduta, constatata la validità della medesima e accertato che al momento della discussione del presente argomento risultano presenti:

Nome	Qualifica	Presente	Assente
PESCINI MASSIMILIANO	Sindaco	x	
BECATTINI DUCCIO	Consigliere		x
BORGHI DAVIDE	Consigliere	x	
BURGASSI LAURA	Presidente del Consiglio	x	
CORNELI ELISA	Consigliere	x	
FARINA ENRICO	Consigliere	x	
FROSALI MARTINA	Consigliere		AG
LANDI NICCOLO'	Consigliere		x
LASTRUCCI PAMELA	Consigliere	x	
LUMACHI MARIATERESA	Consigliere		AG
MALACARNE PAOLA	Consigliere		AG
MALATESTA MARIA ROSARIA	Vice Presidente del Consiglio		AG
MALQUORI DAVID	Consigliere	x	
MATTEINI SANDRO	Consigliere	x	
PIAZZINI LUNA	Consigliere	x	
TRIPODI BENIAMINO	Consigliere	x	
VOLPE FRANCESCO	Consigliere	x	

Totale presenti: 11 Totale assenti: 6

Partecipano alla seduta gli assessori, non consiglieri comunali:

MOLDUCCI CHIARA, MASTI ELISABETTA, CIAPPI ROBERTO, CAVALLINI CONSUELO, VIVIANI DONATELLA

Sono stati designati scrutatori i consiglieri:

MALQUORI DAVID, VOLPE FRANCESCO

Presiede l'adunanza: Il Presidente del Consiglio, Laura Burgassi.

Partecipa alla seduta: Il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria D'Alfonso



IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione del punto all'ordine del giorno da parte dell'Assessore all'ambiente Consuelo Cavallini, gli interventi dei consiglieri e le dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri, riportati nel testo allegato alla delibera n. 15 stessa seduta;

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, e ss.mm.ii, avente ad oggetto *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"*, che introduceva nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, quale componente dell'Imposta comunale unica (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Dato atto che il regime impositivo della Tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, ad ogni effetto, a decorrere dalla medesima data di cui al precedente capoverso, il regime impositivo introdotto dall'art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214), avente ad oggetto: *"Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)"*;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare del Comune in materia di tributi locali;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), che contempla la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) congiuntamente alle disposizioni riguardanti le altre componenti dell'imposta (IMU e TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24.03.2014 e modificato con deliberazioni consiliari n. 40 del 7.04.2014, n. 19 del 19.03.2015 e n. 19 del 10.03.2016.

Atteso che in forza dell'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013, *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente, a norma delle leggi vigenti in materia"*;

Visti i commi 650 e 651 del richiamato art. 1 della L. n. 147/2013, i quali - rispettivamente - dispongono:

- che *"la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria"*;
- che *"il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158"* (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Visto il comma 666 del richiamato art. 1 della L. n. 147/2013, che dispone:
"E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo";

Visto l'art. 19 comma 3 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 *"Riordino della finanza degli Enti territoriali"*, in forza del quale il *tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento, né superiore al 5 per cento*;



Preso atto che l'aliquota del predetto tributo è stata confermata dalla Città Metropolitana di Firenze, per l'anno 2019, nella misura del 5%, con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 114 del 19.12.2018;

Visto l'art. 1, comma 169, primo e secondo periodo, della L. 27.12.2006, n. 296, che dispone:
"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visti:

- il decreto del Ministro dell'interno del 07.12.2018 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17.12.2018, n. 292 - con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28.02.2019;
- il decreto del Ministro dell'interno del 25.01.2019 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02.02.2019 - con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 31.03.2019;

Vista la propria deliberazione n. __ in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019;

Atteso, pertanto, che la tariffa di riferimento per l'anno 2019 ammonta all'importo di € 3.705.000,00.=, comprensiva dei costi del Gestore, al lordo dell'I.V.A., nonché accantonamento per rischio correlato all'esigibilità dei crediti tributari – ai sensi del punto 2.1, All. 1, del D.P.R. n. 158/1999 - e per costi derivanti da crediti di accertata inesigibilità;

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 19.03.2018, esecutiva, con la quale, venivano approvate – in via definitiva - le tariffe TARI 2018, previa determinazione:

- 1) dei coefficienti necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, sia per le utenze domestiche (coefficienti ka e kb), sia per le utenze non domestiche (kc e kd);
- 2) della seguente ripartizione percentuale dei costi fra utenze domestiche ed utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999:
 - Utenze domestiche: 60,70 %
 - Utenze non domestiche: 39,30 %;

Ritenuto, per l'anno in corso:

- a) di approvare i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, confermando i valori già applicati nell'anno 2018 (in ragione della specifica tipologia di attività), riportati nell'allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- b) di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2019 tra utenze domestiche e non domestiche, confermando i valori già applicati nell'anno 2018:
 - Utenze domestiche: 60,70 %
 - Utenze non domestiche: 39,30 %;
- c) di approvare gli importi unitari delle tariffe TARI elaborati mediante l'applicazione dell'algoritmo di cui al D.P.R. n. 158/99, riportati negli allegati B) e C), acclusi a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;



C.C. n. 15 del 18/03/2019

Considerato che il prodursi degli effetti della presente deliberazione sono subordinati all'intervenuta esecutività del presente atto - ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 - decorsi dieci giorni dalla pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio del Comune.

Atteso che - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza - il predetto periodo dilatorio decorre dal giorno (16°) successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione (di gg. 15) previsto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto, al fine di consentire il conseguente dispiegamento delle attività preordinate all'effettivo introito del gettito tributario, con particolare riferimento al tempestivo invio degli avvisi di pagamento.

Acquisiti i pareri favorevoli resi ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del Servizio affari generali e delle entrate;
- in ordine alla regolarità contabile del presente atto, da parte del responsabile del "Servizio economico-finanziario";

Visto l'esito della votazione, che ha dato il seguente risultato:

Presenti n. 11

Favorevoli n. 9

Contrari n. 1 (Farina)

Astenuti n. 1 (Volpe)

DELIBERA

1) Di determinare la tariffa di riferimento per l'anno 2019 nell'importo di € 3.705.000,00=, comprensiva di costi del Gestore, al lordo dell'I.V.A., nonché dell'accantonamento per rischio correlato all'esigibilità dei crediti tributari – ai sensi del punto 2.1, All. 1, del D.P.R. n. 158/1999 - e per costi derivanti da crediti di accertata inesigibilità.

2) Di approvare i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa 2019 - nei limiti previsti nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 - riportati nell'allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, confermando i valori approvati per l'anno 2018.

3) Di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2019 tra utenze domestiche e non domestiche:

- Utenze domestiche: 60,70 %
- Utenze non domestiche: 39,30 %.

4) Di approvare gli importi unitari delle tariffe riportati negli allegati B) e C), acclusi a far parte integrante e sostanziale del presente atto.

5) Di trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al Gestore del Servizio, nonché al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.

ED IL CONSIGLIO COMUNALE



Visto l'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, ravvisata l'urgenza;

Visto l'esito della successiva votazione, in forma palese:

Presenti n. 11

Favorevoli n. 9

Contrari n. 1 (Farina)

Astenuti n. 1 (Volpe)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile,

(seguono allegati)



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
(Laura Burgassi)
(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Maria D'Alfonso)
(atto sottoscritto digitalmente)